SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

638ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata» **(3025-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

* MAZZOLA, *relatore (DC)* 4

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno* ..... *Pag.* 5

* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 13

GALEOTTI *(Com.-PDS)* 13

COVI *(Repubb.)* 14

* SALVATO *(Rifond. Com.)* 14

CASOLI *(PSI)* 15

CABRAS *(DC)* 15

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata» **(3066)** (*Relazione orale*):

CORRENTI *(Com.-PDS)* 17

* SALVATO *(Rifond. Com.)* 18

TIPOGRAFIA DEL SENATO (14

* ONORATO *(Sin. Ind.)* ..... *Pag.* 19
CASOLI *(PSI)* 20

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 27 DICEMBRE 1991 21

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 22

Annunzio di presentazione 22

Presentazione di relazioni ..... *Pag.* 23

Cancellazione dall'ordine del giorno 23

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 23

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 23, 24

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16*).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberici, Bo, Bochicchio Schelotto, Busseti, Butini, Cattanei, Coletta, Colombo, Diana, Dipaola, Elia, Evangelisti, Ferrara Salute, Fiocchi, Fontana Alessandro, Fontana Walter, Genovese, Gualtieri, Ianniello, Lama, Leone, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Masciadri, Meoli, Nebbia, Nespolo, Perugini, Pisanò, Salvi, Sanesi, Sirtori, Zito.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, conformemente alla integrazione del calendario dei lavori del Senato per la corrente settimana, decisa questa mattina dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, e secondo quanto è stato comunicato oggi all'Assemblea, procediamo alla discussione del disegno di legge n. 3025-B.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordi-

namento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata» (3025-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Poichè la 1ª Commissione permanente ha concluso poc'anzi i propri lavori, il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

* MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, la Camera dei deputati, nell'approvare la conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, approvato dal Senato nella seduta del 27 novembre 1991, ha apportato due modificazioni, delle quali una significativa e una puramente esplicitativa del testo già approvato dal Senato.

La modifica significativa, che illustro brevemente all'Assemblea, consiste nell'aver ripreso un ragionamento già sviluppato in quest'Aula sia dal relatore sia dai colleghi della Democrazia cristiana, del Partito democratico della sinistra, del Partito socialista, e di tutte le parti che erano intervenute nel dibattito, relativo alla questione del destino riservato alla figura dell'Alto commissario per la lotta alla mafia; destino che nelle intenzioni del Governo, come chiarito in questa Assemblea dal ministro Scotti, era quello di venire superato dopo un periodo di rodaggio della nuova struttura della DIA, istituita da questo decreto.

Alla Camera questo ragionamento è stato esplicitato in un emendamento che ha collocato al 31 dicembre 1994 la cessazione delle funzioni e dell'esistenza dell'Alto commissario ed il passaggio, a partire dal 1° gennaio 1995, delle competenze dell'Alto commissario nelle mani del Ministro dell'interno, che le eserciterà con potestà di delega nei confronti dei prefetti e della Direzione investigativa antimafia che noi andiamo a costituire con questo decreto. Questa innovazione che, ripeto, è significativa e dà corpo ad una ipotesi ampiamente dibattuta nei lavori del Senato, rappresenta un punto di riferimento preciso rispetto a quanto il Governo aveva peraltro già annunciato, e cioè l'intendimento di arrivare allo scioglimento dell'Alto commissariato antimafia.

Le altre due modifiche attengono a questioni essenzialmente letterali come quella al comma 2 dell'articolo 3 e quella all'articolo 6, relativa ad una migliore dizione della posta di bilancio sulla quale, peraltro, si è avuto già il parere favorevole della Commissione bilancio stessa.

Stando così le cose, concludo questa relazione invitando il Senato ad accogliere il testo, così come modificato dalla Camera ed esprimendo, se mi è consentito, signor Presidente, la soddisfazione per la conclusione in tempi rapidi dell'esame di un provvedimento importante e significativo, anche nel momento in cui fatti recenti hanno

posto in evidenza la necessità di arrivare ad un completo, serio e rapido coordinamento fra i corpi di polizia.

BOATO. Forse per il recente episodio non era necessario il decreto-legge.

MAZZOLA, *relatore*. No, infatti ho detto «anche».

Concludendo, signor Presidente, vorrei anche, credo interpretando i sentimenti di quanti sono qui «superstiti» in quest'ultima giornata di lavoro, rinnovarle i più fervidi auguri di buon Natale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Mazzola; colgo l'occasione per ricambiare di cuore a tutti i senatori presenti gli auguri di buon Natale e di buon anno per tutti loro e per tutte le loro famiglie.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Prendo la parola, signor Presidente, per una brevissima considerazione che non può prescindere dal ringraziamento al senatore Mazzola ed alla Commissione per aver lavorato intensamente, nel corso della prima lettura del provvedimento, e poi ancora oggi nel recepire le osservazioni avanzate dalla Camera dei deputati che non ha assolutamente modificato la struttura portante del provvedimento e che in definitiva si è incanalata sulle stesse osservazioni che già erano state fatte presso la Commissione affari costituzionali ed in Aula.

Desidero allora ringraziare, anche a nome del ministro Scotti, che oggi non è potuto essere presente, la Commissione per il lavoro svolto e per il contributo prezioso che ha offerto al provvedimento in esame, che si inserisce nel contesto molto più ampio dei testi, che il Governo ha sottoposto all'approvazione del Parlamento, tendenti a contrastare la criminalità organizzata. Non vi è dubbio infatti che nel nostro paese la criminalità organizzata di stampo mafioso ha assunto livelli intollerabili che richiedono assolutamente di essere contrastati e la struttura della DIA dovrebbe proprio rispondere a tale obiettivo e consentire un più efficace coordinamento.

Il relatore, senatore Mazzola, ha fatto anche cenno ad un recente e tragico avvenimento. In proposito il ministro Scotti mi ha pregato di far presente che il Governo ha richiamato in forma estremamente determinata i prefetti e le forze dell'ordine affinchè, in attuazione di precisi provvedimenti legislativi, pongano in essere il coordinamento e già il Governo ha manifestato alla Camera la volontà, che ripete anche qui, di venire al piu presto a riferire su questo tragico episodio.

In relazione ad esso, desidero esprimere la solidarietà e il dolore del Governo alla famiglia del sottufficiale dei carabinieri tragicamente scomparso e all'Arma tutta.

Rinnovo infine il ringraziamento alla 1ª Commissione e all'Assemblea del Senato per il contributo che hanno offerto ad un rapido varo del provvedimento, e mi auguro che siano recepite le osservazioni avanzate dalla Camera, sulle quali ha riferito il relatore, senatore Mazzola.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente (bilancio e programmazione economica) sul provvedimento in esame.

DELL'OSSO, *segretario*:

«La Commissione bilancio e programmazione economica del Senato, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati ha dichiarato il proprio nullaosta per quanto di sua competenza».

PRESIDENTE. Restano da esaminare le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 1.

(Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:

a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;

e) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;

f) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare.

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia

dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;

b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;

c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;

d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonchè dell'organismo previsto dall'articolo 3.

4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

Articolo 2.

(Attività informativa)

1. Nell'ambito delle attività per le informazioni e la sicurezza dello Stato previste dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ferme restando le attribuzioni e la disciplina degli ordinamenti ivi previsti, spetta al SISDE ed al SISMI, rispettivamente per l'area interna e quella esterna, svolgere attività informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, emana le direttive e determina i criteri di adeguamento dell'attività informativa del SISDE e del SISMI alle specifiche finalità previste dal presente decreto.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le informazioni e ogni altro elemento relativi a fatti comunque attinenti a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui il SISDE ed il SISMI vengano in possesso, devono essere immediatamente comunicati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-*bis*. Per l'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2, il personale del nucleo di cui all'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, è restituito ai servizi di appartenenza.

2-*ter*. I commi 1 e 2 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 6 settembre 1982, n.629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono soppressi.

2-*quater*. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le competenze di detto organo sono attribuite al Ministro dell'interno con potestà di delega nei confronti dei prefetti e del direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3, ad eccezione di quelle previste dal comma 3 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, che sono devolute al Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza.

2-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la rubrica denominata «Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso» istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1988, n. 486, è soppressa e gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli, nonchè quello specificamente indicato per l'Alto Commissario dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono trasferiti sui capitoli della rubrica «Sicurezza pubblica» del medesimo stato di previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il controllo sulle attività previste dal comma 1 è esercitato dal Comitato di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, con l'osservanza delle modalità e procedure ivi indicate.

Articolo 3.

(Direzione investigativa antimafia)

1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (DIA) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonchè di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.

2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonchè ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile, ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.

3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della DIA. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della DIA, incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è assegnato alla DIA, nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.

5. All'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni, è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla DIA, delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 1, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della DIA, delle direttive emanate a norma del medesimo articolo 1.

6. Alla DIA è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della DIA partecipa alle riunioni del Consiglio generale di cui all'articolo 1, cui riferisce sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.

6-*bis*. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla DIA un vice direttore con funzioni vicarie.

7. La DIA si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

8. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1, determina l'organizzazione della DIA secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è articolata come segue:

a) reparto investigazioni preventive;

b) reparto investigazioni giudiziarie;

c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.

9. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 8 si provvede con le modalità e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalità e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo princìpi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

10. In attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno dettate norme per l'unificazione nella DIA di tutte le attività dell'ufficio dell'Alto Commissario che riguardano compiti assegnati dal presente decreto al medesimo organismo.

Articolo 3-*bis*.

(Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata)

1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, può essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'articolo 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti.

2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unità, può essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti.

Articolo 4.

(Disposizioni concernenti il personale)

1. Nella prima attuazione del presente decreto, la dotazione di personale e mezzi da porre a disposizione della Direzione investigativa antimafia è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio generale di cui

all'articolo 1. Al funzionamento della Direzione investigativa antimafia, nonchè ai compiti attinenti alla gestione tecnico-logistica e alla direzione e amministrazione del personale alla stessa assegnato, provvede il Dipartimento della pubblica sicurezza. All'assegnazione del personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato e ai ruoli degli ufficiali, nei gradi equivalenti, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si provvede con l'osservanza delle modalità e procedure indicate ai commi 2, 3 e 4.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, bandisce un concorso unico nazionale riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, di qualifica non inferiore a commissario o grado equiparato e non superiore a vice questore aggiunto o grado equiparato, ai fini dell'assegnazione alla DIA. Al concorso, da effettuarsi mediante selezione per titoli di servizio, sono ammessi a partecipare i funzionari ed ufficiali sopraindicati che ne facciano domanda nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi in deroga a quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni concernenti le modalità di svolgimento del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, nonchè la composizione della commissione esaminatrice.

4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al comma 2 sono assegnati, con decreto del Ministro dell'interno, alla DIA, previa comunicazione alle amministrazioni interessate. Ai predetti funzionari e ufficiali, ferme restando le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, si applicano per tutta la durata dello loro permanenza presso la DIA le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486.

4-*bis*. In aggiunta al personale assegnato a norma del comma 2, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, su proposta del direttore della DIA, può richiedere l'assegnazione nominativa di funzionari ed ufficiali in misura non superiore al 5 per cento della dotazione di personale stabilita al comma 1. Ai predetti funzionari e ufficiali, nonchè ai dirigenti e al rimanente personale, alla cui assegnazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, si applicano le disposizioni richiamate al comma 4.

4-*ter*. Al perfezionamento e all'aggiornamento periodico del personale assegnato alla DIA si provvede mediante appositi corsi svolti dalla scuola di perfezionamento per le forze di polizia, di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n.121, e da sezioni interforze presso gli istituti di istruzione previsti dalla medesima legge.

5. Con successivo provvedimento legislativo saranno istituiti appositi ruoli di investigatori speciali del Ministero dell'interno, determinan-

done il relativo ordinamento, le dotazioni organiche, gli stati giuridici e le progressioni di carriera, i trattamenti economici in attività di servizio e di quiescenza, e saranno dettate le particolari disposizioni riguardanti il personale già impiegato presso la DIA.

6. Al fine di assicurare i collegamenti tra la DIA e gli altri uffici, reparti e strutture delle forze di polizia, ivi compresi i servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la dotazione organica dei prefetti di prima classe è incrementata di un'unità da assegnarsi al Dipartimento di pubblica sicurezza con funzioni di vice direttore generale, direttore centrale della polizia criminale.

Articolo 5

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.

Articolo 6

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 547 milioni per l'anno finanziario 1991 ed in lire 9.000 milioni per gli anni 1992, 1993 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, voterò a favore del testo in esame, ugualmente però vorrei esprimere le mie perplessità per il fatto che all'interno di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, che ha quindi i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, sia stata introdotta una norma - è la modifica appunto apportata dalla Camera dei deputati e che concerne il trasferimento alla competenza del Ministero dell'interno dell'Alto commissariato - che entra in vigore dal 1° gennaio 1995.

Nel decreto-legge si afferma: «l'Alto commissariato svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1994».

Mi rendo conto che si ipotizza che i primi due anni dell'11ª legislatura saranno particolarmente turbolenti, mi lascia però perplesso il fatto che si immagini lo siano a tal punto da escludere che un disegno di legge ordinario possa provvedere in materia. Trovo strano, dunque, che si debba intervenire, nel dicembre del 1991, con un decreto-legge, sia pure in sede di conversione, ad ordinare una materia che entrerà in vigore il 1° gennaio 1995. Ritengo che si sarebbe potuto far fronte a questa materia in sede di legislazione ordinaria.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Prendo la parola per una breve dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo. Conveniamo con la relazione che poc'anzi ha svolto il collega Mazzola; ci sembra infatti che la Camera abbia apportato qualche miglioramento al testo varato da questo ramo del Parlamento. Peraltro la nuova norma che stiamo per licenziare definitivamente accoglie un nostro preciso e deciso orientamento, una richiesta che avevamo avanzato anche qui in Senato. Permangono, però, alcune delle perplessità che abbiamo avuto modo di esprimere prima al Senato e poi alla Camera e che ci spingono nuovamente all'astensione.

Voglio dire poi che in modo particolare apprezziamo il fatto che, con molta rapidità, si sia giunti all'approvazione di questo provvedimento. La necessità e l'urgenza di andare ad un più intenso coordinamento tra le forze di polizia nel territorio le abbiamo sottolineate da tempo ed anche il tragico episodio di ieri sera, accaduto vicino Padova, conferma la necessità di un coordinamento tra tutte le forze di polizia, per superare i ritardi esistenti. Probabilmente, in quel tragico evento, si è verificata una mancanza di informazioni, ma non possiamo fare un processo alle intenzioni. Colgo questa occasione per rivolgere le espressioni del nostro cordoglio alla famiglia, alla vedova ed ai figlioli del brigadiere morto ieri sera e all'Arma dei carabinieri. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione del Gruppo repubblicano.

Abbiamo apprezzato gli sforzi che il Governo ha compiuto nel tentativo di affrontare, sia in sede investigativa sia in sede giudiziaria, il problema fondamentale del coordinamento. Tuttavia, riteniamo che con gli strumenti proposti sia difficile raggiungere questi obiettivi. In particolare, per quanto riguarda questo disegno di legge, fin dalla deliberazione del decreto-legge abbiamo dichiarato che ci sembrava che il mantenimento dell'ufficio dell'Alto commissario antimafia fosse incongruente rispetto alla istituzione del nuovo organismo.

La Camera ha sostanzialmente recepito questo avvertimento ma ha mantenuto in vita l'Alto commissariato per altri tre anni: in Italia, quando si proroga un qualcosa, si sa che alla fine tutto resterà come prima. In ogni caso, mi pare che il periodo di tre anni sia eccessivo e tale da irrobustire l'organo col passare del tempo, anzichè indebolirlo, per cui alla fine esso rimarrà in piedi.

Per questi motivi, il Gruppo repubblicano si astiene su questo provvedimento.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto di astensione del Gruppo della Rifondazione comunista.

Anche noi nutriamo molte perplessità sul mantenimento della figura dell'Alto commissario; nonostante qualche passo in avanti, presente nel testo inviatoci dalla Camera dei deputati, la scelta di prorogare per decreto per altri tre anni la figura dell'Alto commissario ci trova contrari.

Il decreto nel suo insieme risponde ad un'esigenza di coordinamento; tuttavia, credo che esso non sia sufficiente anche rispetto al tragico avvenimento che altri colleghi hanno voluto ricordare. Naturalmente, alla famiglia dell'ucciso va tutta la nostra solidarietà.

Occorre affrontare tali questioni con maggiore rigore poichè esiste una carenza di coordinamento; lo dico nell'interesse degli operatori degli apparati dello Stato e per la sicurezza dei cittadini. La vera questione, a mio avviso, riguarda la professionalità: sono necessarie risorse, nonchè un indirizzo di Governo utile ed efficace per svilupparla. Nel caso verificatosi ieri, si è giunti ad una tragica uccisione, il che dimostra che non c'è una sufficiente garanzia di professionalità. Da nessuna parte è scritto, nè può essere ritenuto legittimo che per un reato del genere si spari, e si spari in quel modo.

Tutti dovremmo, con maggiore serietà, tentare la strada difficile, ma unica, a mio avviso, efficiente ed efficace, per fornire a tutti gli apparati dello Stato gli strumenti necessari per affrontare realmente questa battaglia difficile e complicata. Viceversa, nessun decreto riuscirà a risolvere tale questione.

Da tali motivi nascono le nostre perplessità; vogliamo quindi guardare con attenzione all'applicazione di questo decreto-legge, ma non possiamo andare al di là di un voto di astensione.

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, annunzio il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista nella convinzione che il provvedimento al nostro esame sia opportuno, necessario ed urgente, inquadrandosi coerentemente nell'ambito delle iniziative che si stanno assumendo per rendere più efficace la lotta contro la mafia sia a livello di prevenzione sia a livello di repressione.

Esprimiamo pertanto convinti il nostro voto favorevole.

CABRAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRAS. Signor Presidente, esprimo il consenso del Gruppo della Democrazia cristiana al testo così come modificato dalla Camera dei deputati. L'emendamento introdotto va infatti nella direzione auspicata dal dibattito in Commissione e nell'Aula del Senato.

Il provvedimento complessivamente è volto a realizzare a livello di prevenzione e di investigazione il massimo di coordinamento operativo possibile, dotando quindi l'azione di contrasto nei confrronti della criminalità organizzata di una strategia di attacco, di conoscenza operativa maggiore rispetto al passato.

Anche io, come altri colleghi hanno fatto, voglio riferirmi agli eventi tragici di Padova, per esprimere alla famiglia e all'Arma dei carabinieri la solidarietà e il dolore del Gruppo della Democrazia cristiana, ma anche per ricordare, molto sommessamente, che sarebbe sbagliato se di fronte ad eventi così tragici reclamassimo ancora nuove norme dopo aver varato queste, che tendono sempre a maggiori e migliori forme di coordinamento.

Nelle vicende, anche le più drammatiche, bisogna tener conto degli errori degli uomini; tali errori vanno evitati per quanto possibile; chi ha sbagliato evidentemente deve essere richiamato ai suoi doveri, ma stiamo attenti a pensare che tutto sia insufficiente e che occorra sempre una nuova norma; in questo modo infatti non daremo certezza del diritto nè riusciremo a legiferare al di fuori dell'inseguimento continuo di quanto accade.

Poichè il provvedimento al nostro esame risponde a esigenze più generali di iniziativa, di coordinamento e di affinamento delle capacità di contrasto delle istituzioni, esprimiamo il nostro consenso e la nostra soddisfazione. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge n. 3025-B, nel suo complesso.

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata» (3066)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata».

Ricordo che nella seduta notturna di giovedì 19 è stata conclusa la discussione generale e hanno replicato il relatore e il rappresentante del Governo.

Come è noto, ci limiteremo oggi all'esame degli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge per l'intesa intercorsa fra i Presidenti dei Gruppi, rinviando poi la votazione degli emendamenti stessi alla prossima seduta, prevista, per l'esame di questo disegno di legge, per il 7 gennaio.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decrto-legge il cui testo è il seguente:

Articolo 1.

(Ampliamento dei casi di connessione)

1. Nell'articolo 12 del codice di procedura penale le lettere *b*) e *c*) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

«*b*) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità.».

2. Nell'articolo 17 del codice di procedura penale la lettera *b*) del comma 1 è soppressa.

3. Nell'articolo 371, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «ovvero si tratta di reato continuato».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.1 CORRENTI

Sopprimere l'articolo.

1.2 SALVATO, LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, TRIPODI

Sopprimere l'articolo.

1.3 ONORATO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.4 ONORATO

PRESIDENTE. invito i presentatori ad illustrarli.

CORRENTI. Signor Presidente, colleghi, il significato del nostro emendamento, che è già stato a mio avviso sufficientemente illustrato nel corso della discussione generale, prende le origini da un nostro ragionamento serenamente critico nei confronti dell'istituto della connessione così come lo si vorrebbe estendere nell'attuale disciplina codicistica.

Il nuovo codice di procedura penale è ancora troppo recente, e in tale materia aveva posto un punto fermo proprio a quei maxiprocessi che erano stati valutati con occhio estremamente critico, tra l'altro da quella parte politica oggi particolarmente propugnatrice della norma al nostro esame. In questo momento mi rivolgo al relatore e ricordo che proprio la sua parte politica tuonò contro i maxiprocessi.

L'estensione dell'istituto della connessione, così come attualmente disciplinato dal codice, innanzitutto ci pare portata avanti con una norma incongrua sul piano formale, cioè con un decreto-legge, senza passare neanche per il vaglio della Commissione bicamerale per la riforma del codice di procedura penale. Inoltre, essa costituisce la premessa per porre ancora nel nostro ordinamento i maxiprocessi. Non ho ancora capito quale valutazione sia cambiata nell'ottica politica e non tecnica del relatore. Cosa è successo negli ultimi due anni?

Debbo ricordare che i maxiprocessi hanno costituito quel fenomeno processuale – lo ripeto ancora una volta – in virtù del quale la posizione soggettiva dell'imputato era assolutamente anomala, nel senso che sfuggiva a qualsiasi doverosa valutazione soggettiva.

È vero che in questo caso si parla di connessione teleologica, allorquando si procede per un reato e si ravvede che questo fu consumato per eseguire altro illecito o allo scopo di occultarlo. Esiste quindi la connessione eziologica o teleologica e non si parla di connessione probatoria. È però ben vero che si estenderà a macchia d'olio la possibilità di accentrare in un unico processo una sola vicenda delittuosa, e ciò a nostro avviso è assolutamente improponibile.

Per tale ragione, presentiamo un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame.

* SALVATO. Signor Presidente, l'emendamento 1.2, da me presentato insieme ad altri colleghi, risponde ad una scelta presente anche in altri emendamenti, e cioè quella di sopprimere l'articolo 1 del decreto. Un dibattito esplicito sui maxiprocessi è avvenuto con una condanna di questa pratica che nel corso di questi ultimi tempi mi era sembrata abbastanza unanime, mentre oggi, in maniera a dir poco strana, viene riproposta.

La nostra scelta di sopprimere l'articolo 1 risponde non soltanto a questa forte preoccupazione che concerne la riedizione dei maxiprocessi, sui quali mi soffermerò tra breve, ma tiene presente anche il fatto che questo articolo funzionale all'asse dell'intero decreto, quello cioè di concentrare tutti i processi di criminalità organizzata presso un numero ristretto di uffici e di persone. Questo asse, che a primo acchitto può sembrare straordinariamente efficace, per noi non soltanto non è produttivo in termini di efficacia, ma addirittura, rispetto a scelte di cui parleremo illustrando gli altri emendamenti, è da una parte pericoloso e dall'altra al di fuori di quel dettato costituzionale che a tanti anni di distanza ci sembra ancora oggi profondamente giusto.

Entrando nel merito, vorrei svolgere alcune osservazioni circa la riedizione delle maxi-inchieste e vorrei porre al relatore qualche domanda, con l'augurio di ottenere risposta.

A mio avviso, con questa scelta si rinuncia esplicitamente ad un obiettivo che ci eravamo posti con il nuovo codice di procedura penale, che era quello della polverizzazione dei procedimenti e quello di permettere processi più semplici, non soltanto per un bisogno di garanzia e per una scelta di garantismo, ma proprio perchè questi processi potessero essere tali da assicurare la certezza del diritto.

Invece noi ci troviamo di fronte ad un rinascere delle maxi-inchieste giudiziarie; ciò significherà anche che per quanto concerne la stessa struttura della prova ci troveremo di fronte alla impossibilità – e lo abbiamo già constatato nelle esperienze vissute – di far valere tale formazione delle prove. Mi sembra che la cultura giurisprudenziale si sia orientata ad escludere che prove formatesi nel corso di altri processi possano poi essere utilizzate nel corso delle cosiddette maxi-inchieste. A mio avviso, pertanto, ci troviamo di fronte ad una cancellazione nei fatti degli assi portanti del nuovo codice di procedura penale.

Se di ciò si tratta, sarebbe utile dichiararlo esplicitamente; ma se così è a mio avviso la scelta che stiamo compiendo è del tutto inefficace e deve essere cancellata; in considerazione di ciò, proponiamo la soppressione di questa norma. Ci sembra infatti che le norme attuali sulle connessioni delle prove siano già di per sè utili a costruire nella fase dibattimentale, e soprattutto nella fase a questa precedente, quel possibile intreccio tra le varie questioni processuali e ci sembra che non si debba andare oltre.

La nostra proposta è pertanto molto scarna e semplice. Vorrei che tutti i colleghi riflettessero su questo aspetto; non credo che si debbano condurre battaglie ideologiche o simboliche, ma credo che occorra interrogarsi sui risultati e soprattutto su quel risultato finale che ognuno di noi vorrebbe veder prodotto dalle nuove norme, cioè la massima efficacia.

Sui maxiprocessi pendono ancora oggi nel nostro paese interrogativi inquietanti, a partire da alcuni casi, come ad esempio il caso Tortora, che voglio citare essendo napoletana; su tali processi pende soprattutto un giudizio di inefficacia, poichè tutti si sono conclusi in un determinato modo e abbiamo constatato la difficoltà reale nel corso del processo di mantenere le prove acquisite in quel determinato modo. Questo provvedimento ci sembra prospettare un secco ritorno indietro e mi auguro, quindi, che i colleghi riflettano su tale aspetto e che insieme si possa riuscire a cancellare questo articolo.

* ONORATO. Signor Presidente, aggiungerò poche osservazioni a quelle già svolte dai colleghi Correnti e Salvato.

Anzitutto, anch'io voglio ribadire che l'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame può rappresentare uno strumento che apre il varco ai maxiprocessi. Voglio sottolineare che, a mio avviso, l'aprire il varco a questi ultimi non solo può determinare la caduta del principio del garantismo del dibattimento – si tratta di una considerazione ovvia –, ma lo stesso maxi-processo è incompatibile – questo lo dico soprattutto al rappresentante del Governo ed al relatore – con la struttura del rito accusatorio. Per tale ragione il legislatore delegato aveva introdotto lo *slogan* «si alle maxi-indagini, no ai maxiprocessi», anche se poi, come osserva la relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge, questo *slogan* non era esplicitamente contenuto nella legge di delega. È stato il legislatore delegato a ritenere che esso fosse implicito nella legge di delega in quanto implicito nel rito accusatorio; quindi, si tratta di una scelta di portata culturale e istituzionale notevole.

Vorrei poi far osservare al relatore che questa norma è culturalmente perversa e tecnicamente quasi inutile rispetto ai fini che si vuole proporre, perchè, a mio avviso, quando si ampliano le ipotesi di connessione dell'articolo 12 del codice vigente alla connessione teleologica escludendo la connessione probatoria e si allarga, come si fa nella lettera *b*), la connessione al concetto di reato continuato (perchè introdurre la connessione dove ci sono più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso significa allargare al reato continuato, laddove nel codice vigente si diceva che la connessione esisteva quando c'erano più azioni od omissioni in unità di tempo e di luogo, quindi si trattava di una figura più ristretta), quando cioè si

amplia la connessione al reato continuato e alla connessione teleologica, escludendo però la connessione probatoria, si amplia una fattispecie – la connessione – che va ad incidere soltanto nella competenza per materia e per territorio. Infatti ai fini del collegamento delle indagini ed ai fini anche della riunione dei procedimenti, l'articolo 17 e l'articolo 371 permettono rispettivamente il collegamento delle indagini e la riunione dei procedimenti anche per il reato continuato, anche per la connessione teleologica e, addirittura, anche per la connessione probatoria, soltanto che questa riunione è decisa secondo la discrezionalità giudiziaria e quindi secondo la economicità del provvedimento.

Ora, ampliare le ipotesi della connessione nei termini che ho detto mi sembra culturalmente negativo e tecnicamente anche inutile. Se il Parlamento vuole svolgere la sua funzione legislativa e non accettare a scatola chiusa i decreti che gli propone il Governo, credo che dovrebbe – e mi rivolgo anche alla maggioranza – accogliere questi emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE. Siamo così giunti al termine della nostra fatica. Rinvio pertanto il seguito della discussione alla prossima seduta.

Mi rimane il compito di rinnovare a tutti gli auguri più affettuosi; ci rivedremo qui il giorno 27 dicembre, alle ore 17, per esaminare il bilancio di previsione dello Stato e le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

CASOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, a nome dei colleghi presenti, ma anche di quelli assenti, formulo gli auguri più vivi a lei ed a tutto il personale che ha svolto una splendida opera di collaborazione e speriamo di vederci rinsaldati nelle forze.

PRESIDENTE. È la prima volta nella storia del Senato della Repubblica – ho svolto una indagine – che si lavora tra Natale e Capodanno. Alziamo quindi quest'altro primato sul pennone della nave.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

DI LEMBO, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 27 dicembre 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi venerdì 27 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 17 e la seconda alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 (2944-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (*ore 16,40*).

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 638

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 6142. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata» (3025-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data odierna, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previo parere della 5ª Commissione.

C. 6116. – «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994» (2944-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data odierna, in sede referente, alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª e della 13ª Commissione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ALIVERTI, VETTORI, MANCIA, FONTANA Elio, FOSCHI e PERUGINI. – «Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore» (3128);

LOPS, CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI e SCIVOLETTO. – «Nuove disposizioni in materia di fiscalizzazione di oneri sociali in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ubicati nelle zone di collina, di montagna e svantaggiate» (3129).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro previdenza sociale), il senatore Giugni ha presentato la relazione sul disegno di legge: Deputati GHEZZI ed altri. - «Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali» (3053) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

Il senatore Casoli ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: CASOLI ed altri. - «Modifiche al testo unico 30 marzo 1957, n. 361» (3114).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 dicembre 1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale incremento razze equine, per gli esercizi dal 1987 al 1990, e degli enti tecnici dell'ippica, per l'esercizio 1990 (*Doc.* XV, n. 224).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Interpellanze

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che il dottor Giacomo Rossano, prefetto di Milano, ha preannunciato un appello alle forze politiche milanesi tramite una dichiarazione ai giornalisti nella quale ha affermato: «Ho rivolto un invito ai responsabili delle forze politiche a livello provinciale (non a caso, perchè il prefetto vede il fenomeno Milano in un'ottica che va al di là del capoluogo) ad essere qui venerdì 27 dicembre nel pomeriggio per uno scambio di considerazioni del momento che Milano attraversa... Il prefetto non è uno spettatore e non può assolvere ad una funzione puramente notarile di registrazione dei fenomeni, quasi che la cosa non gli interessasse. Non vi è in questo intervento intromissione alcuna nelle mansioni altrui», gli interpellanti chiedono di sapere quale valutazione il Ministro in indirizzo dia di questa presa di posizione del prefetto di Milano e quali provvedimenti intenda prendere nei suoi confronti.

(2-00714)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARDINALE. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Per conoscere i motivi del ritardo nel definire e concludere l'ingresso dell'Alenia (gruppo IRI) nella società Italcompositi, una *joint venture*, realizzata solo qualche anno fa, tra Enichem e Agusta (gruppo EFIM), a gestione di quest'ultima, che finora ha prodotto solo perdite. La società Italcompositi deriva dalla COMAV, una iniziativa produttiva sorta nei primi anni '80 in forza del processo di riconversione dello stabilimento chimico dell'ANIC a Pisticci in Val Basento, per la produzione di materiali compositi avanzati. L'azienda, partita con interessanti prospettive di sviluppo con possibilità di integrazioni produttive a valle, utilizzando un *know how* della Hercules, che era stata «presentata» all'ANIC proprio dall'allora Aeritalia, ha dovuto impegnare anni di produzioni sperimentali per ottenere la omologazione del prodotto alle costruzioni aeronautiche dell'Aeritalia e di altre aziende similari, impedendole di andare ad un regime produttivo che le consentisse di stare sul mercato. È poi venuto l'accordo con l'Agusta nel tentativo di rilanciare l'azienda, ma finora le cose sono andate ancora peggio, sicchè già da alcuni mesi un buon 50 per cento dei lavoratori è in cassa integrazione e l'azienda continua a presentare conti in forte passivo.

Infine l'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che si intende mettere in atto per recuperare produttività e rilanciare l'azienda che utilizza tecnologie tuttora valide per produrre materiali compositi avanzati in tessuti di fibra di carbonio impregnati con speciali resine epossidiche per settori produttivi interessanti e di sicuro sviluppo.

(4-07470)